

Il Consiglio di Stato fissa i paletti all'affidamento diretto di incarichi fra Pubbliche Amministrazioni

Attività che possono essere svolte da operatori privati e che vengono pagate vanno affidate con appalto pubblico

di [Rossella Calabrese](#)

18/07/2013 - Un incarico da parte di una pubblica amministrazione che prevede un corrispettivo e che riguarda attività che possono essere svolte da operatori privati deve essere affidato con appalto pubblico e non attraverso un accordo di collaborazione.



Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni della **Sentenza 3849 del 15 luglio 2013** del Consiglio di Stato che, confermando la precedente pronuncia 416/2010 del Tar Puglia, afferma alcuni importanti principi in tema di legittimità degli accordi fra Amministrazioni.

Della sentenza dà notizia con soddisfazione l'Oice, parte in causa nel procedimento. “La pronuncia - spiega l'Oice - riguardava un **affidamento da 200.000 euro** disposto in via diretta dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce all'Università del Salento per lo svolgimento di verifiche sulla vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere”.

I giudici hanno affermato che “la presenza di un **corrispettivo** e il fatto che le attività oggetto dell'accordo siano reperibili presso **operatori privati**, oltre all'elemento della mancanza di un interesse comune fra le due amministrazioni, fanno sì che si debba procedere con appalto pubblico e che non si possa utilizzare lo strumento degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 15 della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

“Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato il **vice presidente vicario OICE, Luigi Iperti** - che si sia finalmente affermato un principio sacrosanto e cioè che, soprattutto in tempi come questi, la **logica della concorrenza e del mercato** debba sempre prevalere nell'interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e alla migliore qualità, frutto necessariamente di un confronto concorrenziale”.

“Importante, per l'OICE, è la ridefinizione dei limiti degli accordi fra Amministrazioni: “La norma della legge 241/1990 - ha continuato Iperti - può essere utilizzata soltanto quando vi sia un interesse realmente in comune fra due amministrazioni e non sia previsto un corrispettivo; questo dicono sia il Tar, sia la Corte di Giustizia, sia il Consiglio di Stato; in tutti gli altri casi occorre fare ricorso al mercato ed **esperire una gara pubblica**, sia sotto sia sopra soglia comunitaria”.

“Sulla base di questo principio - ha concluso - è nostro auspicio che sia dato un taglio netto alla pratica degli **affidamenti diretti e in house** che, spesso, prevedono prezzi del tutto fuori mercato e senza alcuna garanzia qualitativa. L'OICE, dopo questa importante vittoria non mancherà di monitorare che la sentenza sia rispettata su tutto il territorio nazionale”.

(riproduzione riservata)